



**COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce**

COPIA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 19/12/2023

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2024

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000	L'anno 2023 il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 09:11 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1 ^a convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.	P A
REGOLARITA' TECNICA	1 Quarta Alessandro	Sindaco
PARERE: FAVOREVOLE	2 Rollo Stefania	Consigliere
Data : 27/11/2023	3 Taurino Maria Ilenia	Consigliere
Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa QUARTA Giulia	4 Pellegrino Riccardo	Consigliere
REGOLARITA' CONTABILE	5 Taurino Cesare	Consigliere
PARERE: Favorevole	6 Conte Ezio	Consigliere
Data : 27/11/2023	7 Rollo Viviana	Consigliere
Il Responsabile del Servizio f.to Dott. Giulia Quarta	8 Perrone Luca	Consigliere
	9 Rotondo Armando	Consigliere
	10 Tanieli Donato Salvatore	Consigliere
	11 Longo Massimo	Consigliere
	12 Perrone Anna Rita	Consigliere
	13 Munno Andrea	Consigliere

Riscontrato il numero legale, **IL PRESIDENTE Massimo LONGO** dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
Assiste SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Donato CHILLA**

Partecipano alla seduta gli assessori esterni _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;

- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla sino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A

annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

Dal 1° gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021). L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

RICHIAMATO il Decreto Mef del 25 luglio 2023, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2024/2026 da parte degli enti locali è fissato al 31 dicembre 2023;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2024;

DATO ATTO che anche per il 2024 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 13/07/2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

CONSIDERATO CHE ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2023. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2019, con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2019, stabilendo interventi a favore di frantoi oleari a causa dei danni causati dalla Xylella, inserendo un aliquota agevolata per l'anno 2019, per i frantoi privati, cooperativi e industriali, accatastati in categoria D, e precisamente portando la riduzione dall'aliquota massima del 1,06% ad un aliquota minima del 0,76%, corrispondente all'aliquota di competenza statale, detta agevolazione è stata confermata anche per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/07/2020, per l'anno 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 29/04/2021, per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 28/05/2022 e per l'anno 2023 con delibera del Consiglio Comunale nr. 10 del 04/07/2023;

CONSIDERATO che il problema Xylella ancora persiste, anzi con il tempo si va aggravando ulteriormente, per cui si ritiene di confermare anche per l'anno 2024, per i frantoi privati, cooperativi e industriali, accatastati in categoria D, l'aliquota minima del 0,76%, corrispondente all'aliquota di competenza statale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento (parere n. 22 del 25/11/2023 registrato al prot. n. 0011237 del 27/11/2023);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Sentita la relazione dell'ass. Cesare Taurino, il quale illustra la proposta di deliberazione che conferma anche per l'anno 2024 aliquote e detrazioni già applicate per l'anno precedente;

Sentito il cons. Longo che, trattandosi di atto di conferma, comunica il voto di astensione del gruppo di minoranza;

con 8 (otto) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti (Tanieli, Longo e Munno) resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare anche per l'anno 2024, per i frantoi privati, cooperativi e industriali, accatastati in categoria D, l'aliquota minima del 0,76%, corrispondente all'aliquota di competenza statale;

3) Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2024 nelle seguenti misure:

ALIQUOTA/DETRAZIONE	MISURA
Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9	0,40%
Terreni agricoli	Esenti
Aliquota ordinaria (Altri immobili e aree edificabili)	1.06%
Aliquota per I soli frantoi (privati, cooperativi e industriali) accatastati in cat. D	0,76%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

4) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2024;

5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 8 (otto) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti (Tanieli, Longo e Munno), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Massimo LONGO

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, dal 27/12/2023 al 11/01/2024 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 27/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Donato CHILLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

San Donato di Lecce, 19/12/2023

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce.

Per copia conforme all'originale.

San Donato di Lecce, 19/12/2023

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Donato CHILLA